

# Gazzetta ufficiale C 323

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

Comunicazioni e informazioni

66° anno

13 settembre 2023

### Sommario

#### II *Comunicazioni*

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Commissione europea**

2023/C 323/01	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.10979 — PROVIDENCE EQUITY PARTNERS / ROTHSCHILD & CO / A2MAC1) <sup>(1)</sup> .....	1
2023/C 323/02	Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata (Caso M.11130 — SONAE / BKCF / BKSA / UNIVERSO IME / JV) <sup>(1)</sup> .....	2

#### IV *Informazioni*

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

##### **Commissione europea**

2023/C 323/03	Tassi di cambio dell'euro — 12 settembre 2023 .....	3
---------------	---	---

##### **Corte dei conti**

2023/C 323/04	Relazione speciale 21/2023: «L'iniziativa Spotlight per porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze – Ambiziosa, ma con un impatto finora modesto» .....	4
---------------	--	---

INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

2023/C 323/05	Elenco delle autorità centrali designate dagli Stati membri per occuparsi della restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2014/60/UE .....	5
---------------	--	---

IT

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

**Commissione europea**

2023/C 323/06	Avviso che modifica l'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di diossido di manganese originari della Repubblica popolare cinese pubblicato il 16 febbraio 2023 .....	10
---------------	--	----

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA CONCORRENZA

**Commissione europea**

2023/C 323/07	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11267 — SMRP / DR SCHNEIDER GROUP) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	12
2023/C 323/08	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11192 — CDC / VAUBAN / CORIANCE) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	14
2023/C 323/09	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.10966 — COCHLEAR / OTICON MEDICAL) <sup>(1)</sup> .....	16
2023/C 323/10	Notifica preventiva di concentrazione (Caso M.11191 — QIA / OIA / ASAAL INTERNATIONAL INVESTMENT) — Caso ammissibile alla procedura semplificata <sup>(1)</sup> .....	17

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE.

## II

(Comunicazioni)

COMUNICAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

COMMISSIONE EUROPEA

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**

**(Caso M.10979 — PROVIDENCE EQUITY PARTNERS / ROTHSCHILD & CO / A2MAC1)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2023/C 323/01)

Il 21 dicembre 2022 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<https://competition-cases.ec.europa.eu/search>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32022M10979. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

**Non opposizione ad un'operazione di concentrazione notificata**  
**(Caso M.11130 — SONAE / BKCF / BKSA / UNIVERSO IME / JV)**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2023/C 323/02)

Il 28 agosto 2023 la Commissione ha deciso di non opporsi alla suddetta operazione di concentrazione notificata e di dichiararla compatibile con il mercato interno. La presente decisione si basa sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>. Il testo integrale della decisione è disponibile unicamente in lingua inglese e verrà reso pubblico dopo che gli eventuali segreti aziendali in esso contenuti saranno stati espunti. Il testo della decisione sarà disponibile:

- sul sito internet della Commissione europea dedicato alla concorrenza, nella sezione relativa alle concentrazioni (<https://competition-cases.ec.europa.eu/search>). Il sito offre varie modalità per la ricerca delle singole decisioni, tra cui indici per impresa, per numero del caso, per data e per settore,
- in formato elettronico sul sito EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?locale=it>) con il numero di riferimento 32023M11130. EUR-Lex è il sistema di accesso in rete al diritto dell'Unione europea.

---

<sup>(1)</sup> GUL 24 del 29.1.2004, pag. 1.

## IV

(Informazioni)

INFORMAZIONI PROVENIENTI DALLE ISTITUZIONI, DAGLI ORGANI E  
DAGLI ORGANISMI DELL'UNIONE EUROPEA

## COMMISSIONE EUROPEA

Tassi di cambio dell'euro <sup>(1)</sup>

12 settembre 2023

(2023/C 323/03)

1 euro =

Moneta	Tasso di cambio	Moneta	Tasso di cambio		
USD	dollari USA	1,0713	CAD	dollari canadesi	1,4550
JPY	yen giapponesi	157,42	HKD	dollari di Hong Kong	8,3879
DKK	corone danesi	7,4601	NZD	dollari neozelandesi	1,8150
GBP	sterline inglesi	0,85925	SGD	dollari di Singapore	1,4597
SEK	corone svedesi	11,8875	KRW	won sudcoreani	1 422,62
CHF	franchi svizzeri	0,9561	ZAR	rand sudafricani	20,3284
ISK	corone islandesi	143,70	CNY	renminbi Yuan cinese	7,8115
NOK	corone norvegesi	11,4540	IDR	rupia indonesiana	16 462,67
BGN	lev bulgari	1,9558	MYR	ringgit malese	5,0105
CZK	corone ceche	24,605	PHP	peso filippino	60,689
HUF	fiorini ungheresi	385,08	RUB	rublo russo	
PLN	zloty polacchi	4,6600	THB	baht thailandese	38,229
RON	leu rumeni	4,9710	BRL	real brasiliano	5,2920
TRY	lire turche	28,8155	MXN	peso messicano	18,5691
AUD	dollari australiani	1,6682	INR	rupia indiana	88,8260

<sup>(1)</sup> Fonte: tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea.

## CORTE DEI CONTI

### **Relazione speciale 21/2023:**

**«L'iniziativa Spotlight per porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze – Ambiziosa, ma con un impatto finora modesto»**

(2023/C 323/04)

La Corte dei conti europea ha appena pubblicato la relazione speciale 21/2023, intitolata: «L'iniziativa Spotlight per porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze – Ambiziosa, ma con un impatto finora modesto»

La relazione è disponibile, per essere consultata direttamente o scaricata, sul sito Internet della Corte dei conti europea:  
<https://www.eca.europa.eu/it/publications/sr-2023-21>

---

## INFORMAZIONI PROVENIENTI DAGLI STATI MEMBRI

**Elenco delle autorità centrali designate dagli Stati membri per occuparsi della restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro in applicazione dell'articolo 4 della direttiva 2014/60/UE**

(2023/C 323/05)

Stato membro	Autorità centrale
<b>Belgio</b>	Service Public Fédéral Justice/Federale Overheidsdienst Justitie Service de droit de la procédure civile et droit patrimonial/Dienst burgerlijk procesrecht en vermogensrecht Boulevard de Waterloo/Waterloolaan 115 1000 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË
<b>Bulgaria</b>	Ministry of Culture DG Inspectorate for Protection of Cultural Heritage Al. Stamboliyski Blvd. 17 1040 Sofia BULGARIA
<b>Cechia</b>	Ministerstvo kultury Maltézské nám. 1 118 11 Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA
<b>Danimarca</b>	Kulturværdivalgets Sekretariat Det Kgl. Bibliotek Søren Kierkegaards Plads 1 1221 København K Postadresse: Christians Brygge 8, 1219 København K DENMARK Tel. +45 91 324566 E-mail: kulturvaerdier@kb.dk <a href="https://kulturvaerdier.kb.dk/">https://kulturvaerdier.kb.dk/</a>
<b>Germania</b>	Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien Referat K 53 Köthener Straße 2 10963 Berlin GERMANY E-mail: k53@bkm.bund.de <a href="http://www.kulturstaatsministerin.de">www.kulturstaatsministerin.de</a>
<b>Estonia</b>	Kultuuriministeerium Muinsuskaitseamet Suur-Karja 23, 15076 Tallinn EESTI/ESTONIA E-mail: min@kul.ee

<b>Irlanda</b>	Department of Tourism, Culture, Arts, Gaeltacht, Sport and Media Cultural Schemes Unit New Road Killarney Co. Kerry V93 A49X IRELAND E-mail: csu@tcagsm.gov.ie
<b>Spagna</b>	Ministerio de Cultura y Deporte Dirección General de Patrimonio Cultural y Bellas Artes/General Director of Cultural Heritage and Fine Arts Plaza del Rey, 1 28004 Madrid ESPAÑA E-mail: secretaria.bellasartes@cultura.gob.es Tel. +34 917017262
<b>Francia</b>	Ministère de la Culture Direction générale des patrimoines et de l'architecture Service des musées de France Sous-direction des collections 6 rue des Pyramides 75041 Paris Cedex 01 FRANCE <a href="https://www.culture.gouv.fr/">https://www.culture.gouv.fr/</a> E-mail: communication.dgpat@culture.gouv.fr Office Central de Lutte Contre le Trafic de Biens Culturels 101-103, rue des trois Fontanot 92000 NANTERRE FRANCE E-mail: secretariat.ocbc@interieur.gouv.fr E-mail: sirasco-ocbc@interieur.gouv.fr Tel. +33 147449853
<b>Croazia</b>	Ministarstvo kulture i medija Runjaninova 2 10 000 Zagreb HRVATSKA
<b>Italia</b>	Ministero della Cultura Segretariato Generale Via del Collegio Romano 27 00186 Roma ITALIA Autorità Centrale: Segretario Generale E-mail: sg@cultura.gov.it Tel. +39 0667232002 – 2433 Ente di contatto Ministero della Cultura Segretariato Generale: Servizio III – Relazioni Internazionali Via del Collegio Romano 27 00186 Roma Tel. +39 0667232098

<b>Cipro</b>	Deputy Ministry of Culture Department of Antiquities 1 Mikis Theodorakis Avenue 1097 Lefkosia (Nicosia) P.O. Box 22024 1516 Lefkosia (Nicosia) CYPRUS E-mail: antiquitiesdep@da.culture.gov.cy Tel. +357 22865886/+357 22865801
<b>Lettonia</b>	Nacionālā kultūras mantojuma pārvalde Mazā Pils iela 19 Rīga, LV-1050 LATVIJA Tel. +371 67224519
<b>Lituania</b>	Ministry of Culture of the Republic of Lithuania Department of Cultural Heritage Policy J. Basanavičiaus st. 5 LT-01118 Vilnius LITHUANIA Tel. +370 67185970
<b>Lussemburgo</b>	Ministère de la Culture Service de la gestion et de la sensibilisation des patrimoines – Patrimoine mobilier 4, boulevard F.D. Roosevelt L-2450 Luxembourg LUXEMBOURG
<b>Ungheria</b>	Építési és Közlekedési Minisztérium — Műtárgyfelügyeleti Hatósági Főosztály (Ministry of Construction and Transport — Inspectorate of Cultural Goods) 1077 Budapest Kéthly Anna tér 1. MAGYARORSZÁG/HUNGARY E-mail: mutargy@ekm.gov.hu Tel. +36 17952510
<b>Malta</b>	Superintendence of Cultural Heritage 173, St. Christopher Street Valletta VLT 2000 MALTA Tel. +356 2395000
<b>Paesi Bassi</b>	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed Rijnstraat 50 Postbus 16478 2500 BL Den Haag NEDERLAND www.inspectie-oe.nl

<b>Austria</b>	BUNDESDENKMALAMT Hofburg, Säulenstiege 1010 Wien ÖSTERREICH E-mail: recht@bda.gv.at Tel. +43 1 53415-850212
<b>Polonia</b>	Ministry of Culture and National Heritage Department for Restitution of Cultural Goods E-mail: drk@kultura.gov.pl E-mail per i casi IMI: imi@kultura.gov.pl Tel. +48 224210335 Krakowskie Przedmieście 15/17 00-071 Warszawa POLAND
<b>Portogallo</b>	Direção-Geral do Património Cultural Palácio Nacional da Ajuda 1349-021 Lisboa PORTUGAL E-mail: dgpc@dgpc.pt Tel. +351 213614200 Cinamateca Portuguesa-Museu do Cinema Rua Barata Salgueiro, no 39 1269-059 Lisboa PORTUGAL Tel. +351 213596200 Fax +351 213523180 E-mail: cinemateca@cinemateca.pt General Directorate for Book, Archives and Libraries (DGLAB) Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas Edifício da Torre do Tombo Alameda da Universidade 1649-010 Lisboa Portugal E-mail: secretariado@dglab.gov.pt Tel. +351 210037100 Fax +351 210037101 Biblioteca Nacional de Portugal Campo Grande, 83, 1749-081 Lisboa PORTUGAL E-mail: paragao@bnportugal.gov.pt Tel. +351 217982000
<b>Romania</b>	Ministry of Culture Direcția Județeană pentru Cultură Tulcea, str Isacței 20, 820241 Tulcea ROMÂNIA E-mail: comunicare@cultura.ro Tel. +40 240516072/+40 212228291

---

<b>Slovenia</b>	Ministry of Culture Maistrova 10 SI-1000 Ljubljana SLOVENIA
<b>Slovacchia</b>	Ministry of Culture of the Slovak Republic / Ministerstvo kultúry SR sekcia kultúrneho dedičstva Nám. SNP 33 813 33 Bratislava 1 SLOVAKIA E-mail: skd@culture.gov.sk Tel. +421 220482414 Ministry of Interior of the Slovak Republic / Ministerstvo vnútra SR Odbor archívov a registratúr Križkova 7 811 04 Bratislava 1 SLOVAKIA
<b>Finlandia</b>	Ministry of Education and Culture P.O. Box 29 FI-00023 Government SUOMI/FINLAND E-mail: registry.okm@gov.fi
<b>Svezia</b>	Sweden Swedish National Heritage Board Riksantikvarieämbetet Box 1114 SE-621 22 Visby SVERIGE

---

## V

(Avvisi)

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA  
COMMERCIALE COMUNE

## COMMISSIONE EUROPEA

**Avviso che modifica l'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni  
di alcuni tipi di diossido di manganese originari della Repubblica popolare cinese pubblicato il  
16 febbraio 2023**

(2023/C 323/06)

Il 16 febbraio 2023 la Commissione europea («Commissione») ha aperto un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di diossido di manganese («EMD» o «prodotto oggetto dell'inchiesta») originari della Repubblica popolare cinese («RPC» o «paese interessato») <sup>(1)</sup> a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/1036 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri dell'Unione europea <sup>(2)</sup> («regolamento di base»).

Il 7 settembre 2023 AUTLAN EMD SL («denunciante») ha presentato una domanda a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, volta a includere l'esame delle presunte distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato per quanto riguarda il prodotto oggetto dell'inchiesta nel suddetto procedimento antidumping, al fine di valutare, se del caso, se un dazio inferiore al margine di dumping fosse sufficiente per eliminare il pregiudizio. Tale domanda è stata presentata dall'industria dell'Unione di alcuni tipi di diossido di manganese ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

Una copia della domanda è disponibile nel fascicolo consultabile dalle parti interessate. Il punto 5.6. dell'avviso di apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni di alcuni tipi di diossido di manganese originari della Repubblica popolare cinese <sup>(3)</sup> («avviso di apertura iniziale») contiene informazioni sull'accesso delle parti interessate al fascicolo.

L'avviso di apertura pubblicato il 16 febbraio 2023 è modificato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base al fine di esaminare le distorsioni relative alle materie prime e valutare, se del caso, se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio.

Nell'avviso di apertura del 16 febbraio 2023, dopo il punto 4, è opportuno aggiungere un nuovo punto 4.1. così formulato:

**«4.1. Asserzione di distorsioni relative alle materie prime**

Il denunciante ha fornito elementi di prova sufficienti della possibile esistenza di distorsioni relative alle materie prime nel paese interessato per quanto riguarda il prodotto oggetto dell'inchiesta. Secondo gli elementi di prova forniti dal denunciante, non si effettuano rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto ("IVA") sulle esportazioni di minerale di manganese nel paese interessato. La riduzione o la revoca dell'IVA rientrano tra le distorsioni relative alle materie prime elencate all'articolo 7, paragrafo 2 bis, secondo comma, del regolamento di base. Gli elementi di prova forniti indicano inoltre che il minerale di manganese rappresenta ben oltre il 17 % del costo di produzione del prodotto oggetto

<sup>(1)</sup> GU C 57 del 16.2.2023, pag. 11.

<sup>(2)</sup> GU L 176 del 30.6.2016, pag. 21.

<sup>(3)</sup> GU C 57 del 16.2.2023, pag. 11.

dell'inchiesta nel paese interessato, soglia indicata all'articolo 7, paragrafo 2 bis, quinto comma, del regolamento di base. Il confronto tra il prezzo del minerale di manganese nella RPC e il prezzo esente da distorsioni del minerale di manganese venduto su mercati internazionali rappresentativi dimostra che i prezzi cinesi sono minori rispetto ai prezzi sui mercati internazionali rappresentativi, come indicato all'articolo 7, paragrafo 2 bis, secondo comma, del regolamento di base.

In conformità all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l'inchiesta esaminerà quindi le asserite distorsioni per valutare, se del caso, se un dazio inferiore al margine di dumping sia sufficiente per eliminare il pregiudizio. Se nel corso dell'inchiesta dovessero essere individuate altre distorsioni previste all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, l'inchiesta potrà riguardare anche tali distorsioni.»

Nell'avviso di apertura del 16 febbraio 2023, dopo il terzo comma del punto 5, è opportuno aggiungere il seguente paragrafo:

«Per stabilire se si applichi l'articolo 7, paragrafo 2 bis, nell'inchiesta sarà effettuata anche la verifica dell'interesse dell'Unione a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 ter, di tale regolamento.»

Nell'avviso di apertura del 16 febbraio 2023, dopo i primi due paragrafi del punto 5.5, è opportuno aggiungere un nuovo punto 5.5.1 così formulato:

«5.5.1. Procedura di valutazione dell'interesse dell'Unione in caso di asserzioni di distorsioni relative alle materie prime

In caso di distorsioni relative alle materie prime quali elencate all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base, la Commissione effettuerà una verifica dell'interesse dell'Unione come stabilito all'articolo 7, paragrafo 2 ter, del medesimo regolamento. Se nel determinare il livello dei dazi a norma dell'articolo 7 di detto regolamento decide di applicare l'articolo 7, paragrafo 2, la Commissione effettuerà la verifica dell'interesse dell'Unione di cui all'articolo 21 sulla base delle misure determinate a norma dell'articolo 7, paragrafo 2.

Le parti interessate sono invitate a fornire tutte le informazioni pertinenti che possano consentire alla Commissione di stabilire se sia nell'interesse dell'Unione fissare il livello delle misure in conformità all'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base. In particolare, le parti interessate sono invitate a fornire qualsiasi informazione riguardante le capacità inutilizzate nel paese interessato, la concorrenza per le materie prime e l'effetto sulle catene di approvvigionamento per le società dell'Unione. In assenza di cooperazione la Commissione potrà concludere che è nell'interesse dell'Unione applicare l'articolo 7, paragrafo 2 bis, del regolamento di base.

Qualora la Commissione decida di applicare l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento di base, si deciderà, in conformità all'articolo 21, se l'adozione di misure antidumping sia contraria o no all'interesse dell'Unione. I produttori dell'Unione, gli importatori e le loro associazioni rappresentative, gli utilizzatori e le loro associazioni rappresentative, i sindacati nonché le organizzazioni rappresentative dei consumatori sono invitati a fornire alla Commissione informazioni sull'interesse dell'Unione. Per poter partecipare all'inchiesta, le organizzazioni rappresentative dei consumatori devono dimostrare l'esistenza di un legame obiettivo tra le loro attività e il prodotto oggetto dell'inchiesta.

Le informazioni concernenti la valutazione dell'interesse dell'Unione devono essere fornite entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, salvo diverse disposizioni. Tali informazioni possono essere fornite in formato libero oppure compilando un questionario predisposto dalla Commissione. Le informazioni comunicate saranno prese in considerazione solo se sostenute da prove fattuali all'atto della presentazione. I questionari sono disponibili nel fascicolo consultabile dalle parti interessate e sul sito web della DG Commercio:

<https://tron.trade.ec.europa.eu/investigations/case-view?caseId=2676>».

---

PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'ATTUAZIONE DELLA POLITICA DELLA  
CONCORRENZA

COMMISSIONE EUROPEA

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.11267 — SMRP / DR SCHNEIDER GROUP)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 323/07)

1. In data 31 agosto 2023 è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Samvardhana Motherson Automotive Systems Group B.V. («SMRP», Paesi Bassi), appartenente a Samvardhana Motherson International Limited («Motherson Group», India),
- Produzione nel settore automobilistico del Dr. Schneider Group (Germania).

SMRP acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo della produzione nel settore automobilistico del Dr. Schneider Group.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e di elementi dell'attivo.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Motherson Group è un produttore e fornitore di componenti automobilistici su scala mondiale.
- La produzione nel settore automobilistico del Dr. Schneider Group riguarda sistemi e componenti per interni utilizzati principalmente nelle autovetture.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11267 — SMRP / DR SCHNEIDER GROUP

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.11192 — CDC / VAUBAN / CORIANCE)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 323/08)

1. In data 31 agosto 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 e a seguito di un rinvio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Vauban Infrastructure Partners («Vauban», Francia), controllata in ultima istanza da BPCE S.A. («BCPE», Francia),
- Caisse des Dépôts et Consignations («CDC», Francia),
- Coriance Holding («Coriance», Francia).

Vauban e CDC acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo congiunto dell'insieme di Coriance.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Vauban è una società di gestione patrimoniale specializzata in investimenti in private equity nel settore delle infrastrutture, che contribuiscono allo sviluppo sostenibile delle comunità locali e del loro ambiente,
- CDC è un'istituzione pubblica francese dotata di uno statuto giuridico speciale che svolge attività di servizio pubblico e di interesse generale nonché attività aperte alla concorrenza,
- Coriance opera principalmente nei settori del teleriscaldamento e teleraffreddamento in Francia e in Belgio.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup>, il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

5. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11192 – VAUBAN / CDC / CORIANCE

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail, fax o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Indirizzo postale:

Commissione europea

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 366 del 14.12.2013, pag. 5.

Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.10966 — COCHLEAR / OTICON MEDICAL)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 323/09)

1. In data 4 settembre 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Cochlear Limited («Cochlear», Australia),
- l'attività di produzione di impianti cocleari di Oticon Medical, la divisione apparecchi acustici di Demant A/S, una società danese quotata in borsa (Danimarca).

Cochlear acquisisce, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sulle concentrazioni, il controllo esclusivo dell'intera attività di produzione di impianti cocleari di Oticon Medical.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni e di elementi dell'attivo.

La concentrazione è stata rinviata alla Commissione dall'autorità spagnola garante della concorrenza (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 3, del regolamento sulle concentrazioni. Successivamente si sono associati al rinvio i seguenti paesi: Bulgaria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Portogallo e Svezia.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- Cochlear, società di diritto del New South Wales (Australia), è la società madre di Cochlear Group, che fornisce in tutto il mondo dispositivi acustici impiantabili,
- l'attività di produzione di impianti cocleari di Oticon Medical sviluppa, produce e vende impianti cocleari a livello mondiale.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.10966 — COCHLEAR / OTICON MEDICAL

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---

<sup>(1)</sup> G U L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

**Notifica preventiva di concentrazione**  
**(Caso M.11191 — QIA / OIA / ASAAL INTERNATIONAL INVESTMENT)**  
**Caso ammissibile alla procedura semplificata**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2023/C 323/10)

1. In data 6 settembre 2023, è pervenuta alla Commissione la notifica di un progetto di concentrazione in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(1)</sup>.

La notifica riguarda le seguenti imprese:

- Qatar Investment Authority («QIA», Qatar),
- Oman Investment Authority («OIA», Oman),
- Aasaal International Investment SAOC («entità oggetto dell'operazione», Oman).

QIA e OIA acquisiscono, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), e dell'articolo 3, paragrafo 4, del regolamento sulle concentrazioni, il controllo comune dell'impresa oggetto dell'operazione.

La concentrazione è effettuata mediante acquisto di quote/azioni.

2. Le attività svolte dalle imprese interessate sono le seguenti:

- QIA è il fondo sovrano dello Stato del Qatar.
- OIA è il fondo sovrano dello Stato dell'Oman.
- L'entità oggetto dell'operazione è una società per azioni chiusa, costituita al fine di realizzare operazioni di investimento, acquisizione, costruzione, controllo e gestione nel settore degli alberghi, delle località turistiche e dei motel, esclusivamente in Oman.

3. A seguito di esame preliminare la Commissione ritiene che la concentrazione notificata possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sulle concentrazioni. Tuttavia si riserva la decisione definitiva al riguardo.

Si rileva che, ai sensi della comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l'esame di determinate concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio <sup>(2)</sup> il presente caso potrebbe soddisfare le condizioni per l'applicazione della procedura di cui alla comunicazione stessa.

4. La Commissione invita i terzi interessati a presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

Le osservazioni devono pervenire alla Commissione entro dieci giorni dalla data di pubblicazione della presente comunicazione e recare il seguente riferimento:

M.11191 — QIA / OIA / ASAAL INTERNATIONAL INVESTMENT

Le osservazioni possono essere trasmesse alla Commissione per e-mail o posta ai seguenti recapiti.

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

<sup>(1)</sup> GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1 («regolamento sulle concentrazioni»).

<sup>(2)</sup> GU C 160 del 5.5.2023, pag. 1.

Indirizzo postale:

Commissione europea  
Direzione generale della Concorrenza  
Protocollo Concentrazioni  
1049 Bruxelles/Brussel  
BELGIQUE/BELGIË

---



ISSN 1977-0944 (edizione elettronica)  
ISSN 1725-2466 (edizione cartacea)



■ Ufficio delle pubblicazioni  
dell'Unione europea  
L-2985 Lussemburgo  
LUSSEMBURGO

IT